

Versione modificata e integrata con deliberazione 6 dicembre 2016, 727/2016/E/com

DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2015

597/2015/E/COM

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AVVALIMENTO DA PARTE DELL'AUTORITÀ DELLE SOCIETÀ GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. E ACQUIRENTE UNICO S.P.A.. PROROGA DEL COMITATO DI ESPERTI COSTITUITO PRESSO LA SOCIETÀ GSE S.P.A.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 dicembre 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e s.m.i., istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (di seguito: legge 99/09) e in particolare l'articolo 27, comma 2;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: d. lgs. 93/11);
- il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 (di seguito: d. lgs. 130/15);
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza;
- il vigente memorandum d'intesa tra l'Autorità e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2010, GOP 43/10 (di seguito: deliberazione GOP 43/10);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2012, 260/2012/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 323/2012/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2012, 477/2012/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com (di seguito: deliberazione 509/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 578/2013/E/com) e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 286/2014/R/com e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2015, 242/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 242/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2015, 522/2015/E/com;
- le note della Direzione Osservatorio Vigilanza e Controlli dell’Autorità del 30 giugno 2014 (prot. Autorità n. 18369), 2 luglio 2014 (prot. Autorità n. 18369) e 16 aprile 2015 (prot. Autorità n. 12400) e la nota del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE) del 7 settembre 2015 (prot. GSE n. P20150072415, prot. Autorità n. 32772 del 2 novembre 2015).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 27, comma 2, primo periodo, della legge 99/09 prevede che l’Autorità si avvalga del GSE S.p.a. (di seguito GSE) e dell’Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: AU) per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, nonché per l’espletamento di attività tecniche sottese all’accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell’energia;
- al punto 1 della deliberazione 509/2012/E/com, l’Autorità ha rinnovato, per il periodo 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2015, la validità del Disciplinare, approvato con deliberazione GOP 71/09, delle attività svolte in avvalimento del GSE e dell’AU, come modificato nella versione dell’Allegato A della medesima deliberazione 509/2012/E/com, di cui forma parte integrante e sostanziale (di seguito: Disciplinare);
- con la medesima deliberazione 509/2012/E/com:
 - ai punti 2 e 3 sono state individuate le attività oggetto di avvalimento del GSE e dell’AU da parte dell’Autorità;
 - al punto 4 è stato previsto che ulteriori attività di verifica e controllo potessero essere effettuate, avvalendosi del GSE, secondo modalità definite in appositi regolamenti da approvarsi con successivo provvedimento dell’Autorità, in funzione delle esigenze operative della stessa Autorità e delle risorse disponibili da parte del GSE;
 - al punto 5 è stato previsto che ulteriori attività poste a tutela dei consumatori potessero essere effettuate tramite l’AU secondo modalità definite in appositi regolamenti da approvarsi con successivi provvedimenti dell’Autorità, in funzione delle esigenze operative della stessa Autorità e delle risorse disponibili da parte dell’AU;
 - al punto 6 sono state definite le modalità di copertura degli oneri derivanti dalle attività in avvalimento e al punto 7 è stato previsto che per le ulteriori attività in avvalimento le modalità di copertura di tali oneri fossero stabilite con i successivi provvedimenti di approvazione dei relativi regolamenti;
 - al punto 8 è stata rinnovata, per il triennio 2013 - 2015, l’operatività del Comitato di esperti che è stato costituito presso il GSE quale organo consultivo e di indirizzo delle relative attività in avvalimento (di seguito: Comitato di esperti);

- ai fini dello svolgimento delle verifiche, attualmente in avvalimento del GSE, è stato costituito presso il GSE, e da questi gestito, l'Albo dei componenti dei Nuclei ispettivi per le verifiche sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione (di seguito: l'Albo dei componenti dei Nuclei ispettivi per le verifiche sugli impianti di produzione di energia elettrica);
- la legge 129/10 ha istituito, presso l'AU, un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- con la deliberazione 323/2012//E/com l'Autorità ha disposto di avvalersi dell'Acquirente Unico per le attività di sportello unico di cui all'articolo 7, comma 6, del d. lgs. 93/11, nonché per la trattazione efficace dei reclami di cui all'articolo 44, comma 4 del medesimo decreto legislativo;
- con la deliberazione 522/2015/E/com, l'Autorità ha, fra l'altro, disposto di continuare ad avvalersi, ai sensi della legge 99/09 e dell'art. 44, comma 4, del d.lgs. 93/11, dell'AU affinché, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità elabori un progetto che preveda la continuità dell'operatività del Servizio Conciliazione per l'anno 2016, anche garantendo l'attuazione delle previsioni del d. lgs. 130/15 e individuando le attività propedeutiche e connesse allo sviluppo di un progetto triennale (2017 - 2019).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il comma 27.1 del TISSPC prevede che, con successivo provvedimento, siano definite le modalità con cui verranno effettuate le verifiche sugli ASSPC che sono stati qualificati SEU o SEESEU, prevedendo anche sopralluoghi a campione;
- con la deliberazione 242/2015/R/eel è stata approvata la proposta di regole applicative per la presentazione e il conseguimento della qualifica di SEU e SEESEU, entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014;
- con la nota della Direzione Osservatorio Vigilanza e Controlli dell'Autorità del 2 luglio 2014 (prot. Autorità n. 18369) è stato comunicato, al GSE, l'orientamento dell'Autorità in merito allo svolgimento delle attività ispettive in materia di SEU e SEESEU nell'ambito del regime di avvalimento del GSE da parte dell'Autorità;
- alla data del 30 novembre 2015 erano state presentate al GSE 21.559 richieste di qualifica dei sistemi SEU e SEESEU.

RITENUTO OPPORTUNO CHE:

- sia rinnovata, per il periodo 2016 - 2018, la validità del Disciplinare;
- sia confermato, per il medesimo periodo 2016 - 2018, l'avvalimento, da parte dell'Autorità, del GSE e dell'AU, ai fini dello svolgimento delle attività

identificate nella deliberazione 509/2012/E/com e nei termini ivi indicati, ad eccezione delle attività di gestione relative al Sistema informativo integrato, che risultano assegnate all'AU dalla legge 129/10, nonché per le attività di cui alle deliberazioni 323/2012/E/com e 522/2015/E/com;

- siano confermate le modalità di copertura dei costi delle attività in avvalimento previste dal Disciplinare, rinviando a successivi provvedimenti l'eventuale adozione di previsioni volte ad assicurare maggiore uniformità delle modalità di rendicontazione, tenendo conto dell'esperienza fin qui acquisita e laddove ciò sia comunque funzionale alle attività svolte e alle esigenze dei soggetti coinvolti;
- sia data attuazione a quanto previsto all'art. 27, comma 1, del TISSPC, prevedendo che l'attività di verifica sui sistemi qualificati SEU o SEESEU sia svolta, anche mediante sopralluoghi a campione, da parte del GSE nell'ambito del regime di avvalimento di cui al sopra richiamato articolo 27, comma 2, della legge 99/09;
- nell'effettuazione delle attività ispettive di cui al precedente alinea, possa essere impiegato personale dell'Autorità, del GSE, della Cassa conguaglio per il settore elettrico e possano essere impiegati, altresì, militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico, secondo le modalità attualmente previste dal vigente Protocollo d'intesa tra l'Autorità e la Guardia di Finanza;
- per lo svolgimento delle suddette attività ispettive, il GSE predisponga, con il coinvolgimento del Comitato di esperti, un apposito regolamento, che dovrà essere approvato da parte dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione 509/2012/E/com;
- sia prorogato il Comitato di esperti, la cui decadenza è prevista per il 31 dicembre 2015, nella sua attuale composizione e per un periodo di 12 mesi, al termine del quale, alla luce dell'esperienza acquisita, potranno essere valutati eventuali interventi di modifica della sua composizione e/o delle sue regole di funzionamento;
- il GSE verifichi che i componenti del Comitato di esperti non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 5 del Disciplinare, con riferimento alle attività che verranno svolte nell'ambito del regime di avvalimento, con particolare riferimento alle nuove attività di verifica sui sistemi qualificati SEU o SEESEU;
- sia confermata la previsione del Disciplinare per cui la pianificazione delle nuove attività in avvalimento del GSE sia effettuata secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento;
- il GSE costituisca l'Albo dei componenti dei Nuclei ispettivi per le verifiche in materia di SEU e SEESEU;
- l'Albo, di cui al precedente alinea, possa essere popolato:
 - dapprima verificando la disponibilità degli specialisti inseriti nell'Albo dei componenti dei Nuclei ispettivi per le attività ispettive sugli impianti di produzione di energia elettrica a svolgere le verifiche in materia di sistemi SEU e SEESEU;

- successivamente, qualora ritenuto necessario o opportuno, predisponendo uno o più nuovi bandi per l'acquisizione, con trasparenti modalità di selezione pubblica, dei nuovi componenti in relazione a specifiche esigenze legate all'attuazione delle attività ispettive previste o per tener conto delle nuove professionalità oggi reperibili rispetto ai bandi precedenti; i bandi dovranno essere approvati dall'Autorità prima della loro pubblicazione;
- siano confermate le previsioni della deliberazione 509/2012/E/com, per cui ulteriori attività in avvalimento del GSE o dell'AU possono essere effettuate secondo modalità definite in appositi regolamenti da approvarsi con successivo provvedimento dell'Autorità, in funzione delle esigenze operative della stessa Autorità e delle risorse disponibili da parte del GSE o dell'AU; nonché sia confermato che le modalità di copertura dei costi delle attività in avvalimento, ulteriori rispetto a quelle già in corso, siano stabilite con i successivi provvedimenti di approvazione dei relativi regolamenti;
- sia verificata la possibilità di collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le attività di verifica sui sistemi SEU e SEESEU o la possibile condivisione, per quanto di interesse, dei relativi esiti

DELIBERA

1. di rinnovare, per il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2019, la validità del Disciplinare di avvalimento da parte dell'Autorità, del Gestore dei servizi energetici, - GSE S.p.a. e dell'Acquirente Unico S.p.a., di cui alla deliberazione 509/2012/E/com, riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale, aggiornandone l'articolo 10, comma 10.1;
2. di confermare l'avvalimento del GSE per le attività e con le modalità di cui ai punti 2 e 4 della deliberazione 509/2012/E/com;
3. di confermare l'avvalimento dell'AU per le attività e con le modalità di cui ai punti 3 e 5 della deliberazione 509/2012/E/com, ad eccezione delle attività di gestione relative al Sistema informativo integrato, che risultano assegnate all'AU dalla legge 129/10, nonché per le attività e con le modalità di cui alle deliberazioni 323/2012/E/com e 522/2015/E/com;
4. di confermare le modalità con cui si definisce la copertura dei costi delle attività svolte in avvalimento da parte delle società GSE e AU previste ai punti 6 e 7 della deliberazione 509/2012/E/com, riservandosi di aggiornare, con successivo provvedimento, le modalità operative di rendicontazione dei medesimi costi;
5. di disporre che le attività ispettive di cui all'articolo 27, comma 1, del TISSPC, siano effettuate dal GSE in regime di avvalimento; che alle suddette attività possa prendere parte personale dell'Autorità, del GSE, della Cassa conguaglio per il settore elettrico e che possano, altresì, essere impiegati militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico, secondo le modalità attualmente previste dal vigente protocollo d'intesa tra l'Autorità e la Guardia di Finanza;

6. di dare mandato al GSE di predisporre, avvalendosi del Comitato di Esperti di cui alla deliberazione 43/10, il Regolamento per l'effettuazione delle attività ispettive di cui al precedente punto 5, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità prima dell'avvio delle suddette verifiche;
7. di prorogare la durata del sopra richiamato Comitato di Esperti fino al 31 dicembre 2016, sostituendo all'articolo 1, comma 5, della deliberazione GOP 43/10, come modificato dal punto 8 della deliberazione 509/2012/E/com, le parole '31 dicembre 2015' con le parole '31 dicembre 2016', riservandosi di modificare dopo tale termine, con successivi provvedimenti, la sua composizione o il suo regolamento di funzionamento;
8. di prevedere che il GSE costituisca l'Albo dei componenti dei Nuclei ispettivi per le attività ispettive in materia di SEU e SEESEU, individuati o tra gli attuali componenti dell'Albo dei componenti dei Nuclei ispettivi costituito per le verifiche sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, o tramite uno o più nuovi bandi per l'acquisizione, con trasparenti modalità di selezione pubblica, dei nuovi componenti in relazione a specifiche esigenze legate all'attuazione delle attività ispettive previste o per tener conto delle nuove professionalità oggi reperibili rispetto ai bandi precedenti; i bandi dovranno essere approvati dall'Autorità prima della loro pubblicazione;
9. di trasmettere il presente provvedimento mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC), al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a, all'Acquirente Unico, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni